



**REGOLAMENTO PER IL  
SERVIZIO DI RACCOLTA  
E SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI  
DEL COMUNE DI  
MERGOSCIA**

# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI MERGOSCIA

## Capitolo 1 Norme generali

<b>Campo d'applicazione</b>	<b>Art. 1</b> Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Mergoscia, nonché il relativo finanziamento.
<b>Principi</b>	<b>Art. 2</b> La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Mergoscia avvengono sotto il controllo dell'Autorità comunale.  Il Comune promuove: a) la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento. b) la raccolta separata dei rifiuti e si impegna a contenere l'impatto ambientale del loro smaltimento.  Il Comune può collaborare su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
<b>Utenti autorizzati</b>	<b>Art. 3</b> Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.  I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.
<b>Obbligatorietà</b>	<b>Art. 4</b> La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi secondo le modalità stabilite dal Municipio.  Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente ai punti di vendita, devono essere depositate presso i punti di raccolta organizzati dal Comune sul proprio territorio. Le raccolte separate non possono essere mischiate tra di loro o con altri rifiuti.  I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato (privato) dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostabili in questo modo devono essere consegnati al servizio di raccolta, secondo quanto stabilito tramite ordinanza e nelle leggi in materia vigenti.  I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti, così come sulle modalità di smaltimento.

## Capitolo 2 Tipologie di rifiuti

### Definizioni

#### Art. 5

Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

### Eccezioni e modalità particolari di consegna

#### Art. 6

In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche, può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

## Capitolo 3 Organizzazione del servizio di raccolta

### Raccolta dei rifiuti urbani

#### Art. 7

Il Municipio organizza il servizio di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

La modifica dei punti/centri di raccolta dev'essere approvata dall'Assemblea comunale, su proposta del Municipio.

I rifiuti, racchiusi in sacchi preposti alla raccolta dei rifiuti, ben legati, devono essere deposti negli appositi contenitori, così da non provocare intralcio e disturbo al decoro pubblico. È obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali.

Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo le opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

I rifiuti deposti in modo non conforme alle modalità di consegna stabilite o che non rientrano nella categoria di rifiuti urbani non saranno raccolti dagli addetti al servizio.

### **Art. 8**

#### **Rifiuti esclusi dalla raccolta**

Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe, strumenti e apparecchiature sanitarie;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

**Imballaggi,  
contenitori e  
esposizione**

**Art. 9**

I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

**Contenitori  
pubblici**

**Art. 10**

L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.

Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritte non pertinenti al servizio di raccolta.

I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

**Sospensione  
del servizio**

**Art. 11**

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

**Capitolo 4  
Finanziamento**

**Copertura dei  
costi**

**Art. 12**

Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti. Esse si suddividono in tassa base, tassa sul quantitativo e altre tasse causali.

L'ammontare delle tasse deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%. Rimane riservata la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.

**Tassa base**

**Art. 13**

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione, segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

La tassa base è dovuta indipendentemente dalla consegna o meno di rifiuti.

In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis proporzionalmente ai mesi di domicilio o attività; ritenuto un minimo

di CHF 50.00. Se la tassa è già stata pagata, spetta all'interessato chiedere al Municipio il rimborso della quota pro rata che viene versata solo se l'importo è superiore a CHF 50.00.

Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare eventuali casi di esenzione e deduzioni nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

	Minimo CHF	Massimo CHF
<b>Residenza primaria</b>		
- per ogni economia domestica	100.00	180.00
<b>Residenza secondaria</b>		
- per ogni economia domestica	100.00	180.00
<b>Esercizi pubblici senza alloggio</b>		
	100.00	400.00
<b>Esercizi pubblici con alloggio, affittacamere e capanne</b>		
	100.00	400.00
<b>Attività economiche e attività agricole</b>		
Aziende artigianali, agricole, viticole, uffici, negozi, laboratori, ecc.	100.00	400.00

#### Tassa sul quantitativo

##### Art. 14

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU), combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi e dell'IVA.

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali.

Il Municipio fissa tramite Ordinanza, l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

La vendita dei sacchi ufficiali è organizzata dal Municipio presso la Cancelleria comunale e/o nei negozi, uffici postali e simili. Ai rivenditori autorizzati è riconosciuta una commissione.

È esclusa la restituzione o il rimborso di sacchi ufficiali già acquistati.

Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

#### Smaltimento scarti vegetali e tassa raccolta

##### Art. 15

Il servizio comprende la raccolta, lungo le strade pubbliche veicolari, degli scarti vegetali provenienti da orti e da giardini.

È ammesso alla raccolta solamente gli scarti vegetali, quali: il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, i piccoli rami (diametro massimo 3 cm).

Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi e le neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Gli scarti vegetali devono essere consegnati negli appositi contenitori.

Le fascine devono essere legate unicamente con della corda e possono avere una lunghezza massima di cm 100 ed un diametro massimo di cm 40, depositate nel contenitore di massimo 80 litri.

È vietato l'uso di sacchi o teli in plastica, juta o simili, fili di metallo, corde di nylon o plastica come legacci.

I grandi produttori di scarti vegetali (giardinieri, aziende agricole, ecc.) sono tenuti al riciclaggio e smaltimento in proprio.

Gli scarti vegetali possono essere esposti al più presto la sera prima dei giorni di raccolta fissati dal Municipio.

Gli scarti vegetali non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio.

Gli addetti al servizio sono tenuti a raccogliere unicamente gli scarti vegetali laddove è visibile il contrassegno dell'anno in vigore.

Possono beneficiare del servizio le economie domestiche e proprietari di residenze secondarie con sede nel Comune.

Per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce entro i seguenti limiti la tassa annua per vignetta (+IVA):

	Minimo CHF	Massimo CHF
<b>Per contenitore fino a 80 litri</b>	20.00	120.00

**Art. 16**

**Rimedi di diritto**

Contro l'ammontare delle tasse ogni utente può presentare reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Contro la decisione del Municipio sul reclamo e in generale contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedure per le cause amministrative.

**Art. 17**

**Procedura d'incasso**

La fattura della tassa base è intestata al responsabile dell'economia domestica, dello stabile o titolare dell'attività e deve essere pagata entro i termini stabiliti dal Municipio e menzionati nella fattura.

A decorrere da questo termine viene calcolato un interesse di ritardo al tasso stabilito dal Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali.

Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla data della loro crescita in giudicato.

In caso di mancato pagamento entro i termini assegnati, il Municipio procederà all'incasso della tassa per via esecutiva, maggiorato delle spese e degli interessi di mora.

## Capitolo 5

**Divieti e contravvenzioni****Art. 18****Divieti**

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- b) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- c) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA;
- d) depositare rifiuti di ogni genere fuori dai cassonetti e/o all'esterno dei punti e dei centri di raccolta comunali;
- e) abbandonare su terreni pubblici o privati rifiuti di ogni natura (littering);
- f) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;
- g) il sotterramento, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere in terreni pubblici o privati;
- h) depositare e smaltire nel Comune rifiuti di ogni genere, proveniente dall'esterno del comprensorio comunale. Tale divieto è valido per tutti gli utenti compresi i cittadini domiciliati.

Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso unicamente con autorizzazione del Municipio.

Qualsiasi iniziativa privata per la raccolta di ogni genere di rifiuti deve essere autorizzata dal Municipio.

**Art. 19****Contravvenzioni**

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa, a seconda della gravità, sino a un massimo di CHF 10'000 le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

## Capitolo 6

**Norme esecutive e finali****Art. 20****Attuazione e misure d'esecuzione**

Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente Regolamento.

Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari.

Esso esercita inoltre le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett b) LOC e 24 RALOC e disciplina in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) le raccolte separate;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
- e) scarti vegetali

Il Municipio informa in lingua ufficiale la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.



Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

**Basi legali****Art. 21**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento fanno stato le Leggi federali e cantonali vigenti ed applicabili al caso (v. elenco norme di riferimento)

Il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro in ossequio alle disposizioni vigenti.

**Facoltà di controllo****Art. 22**

Qualora i rifiuti fossero depositati in modo inadeguato o in caso di presunte infrazioni o in violazione delle leggi, del Regolamento o se sussistessero gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati da incaricati del Municipio al fine di controllo e accertamento.

Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

**Entrata in vigore e abrogazioni****Art. 23**

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2019, dopo l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Il presente regolamento abroga e sostituisce le normative contenute nel precedente regolamento datato 25 marzo 2002, come ogni altra disposizione ad esso incompatibile.

**Norme di riferimento****Disposizioni normative di riferimento a livello federale:**

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

**a livello cantonale:**

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1 luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.
- Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo

Approvato con Risoluzione Municipale no. 191/2018 del 27 giugno 2018.

**Per il Municipio**

Il Sindaco:		La Segretaria:
 Giaele Ghisla		 Claudia Zollinger

Approvato dall'Assemblea comunale nella seduta del 26 settembre 2018.

**Per l'Assemblea Comunale**

Il Presidente:	La Segretaria:
 Moreno Wildhaber	 Claudia Zollinger

Approvato dalla Sezione Enti Locali il 9 novembre 2018